

## **CASO 3/2011**

XXX Campionato Invernale di Roma-Trofeo Città di Fiumicino

Circolo Velico Fiumicino

ITA 15047 c/ Comitato per le proteste

### ***Regola 69.1 del Regolamento di regata ISAF:***

(a) *"Quando un Comitato per le Proteste, in base a sua osservazione diretta a un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte, ritiene che un concorrente possa aver commesso una grave violazione di una regola o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o abbia screditato lo sport, può aprire un'udienza. Il Comitato delle Proteste deve informare prontamente il concorrente per iscritto della presunta condotta scorretta, e del tempo e luogo dell'udienza.*

### **LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti (componente supplente) con Anna Maria Bonomo relatore e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 15047, denominata Malù contro la decisione del caso n. 48 emessa il 12 marzo 2011 dal Comitato per le Proteste del XXX Campionato Invernale di Roma, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino con la quale, all'esito di un procedimento aperto dallo stesso CdP nei confronti del timoniere della predetta imbarcazione ai sensi della regola 69 del RRS, questa è stata squalificata dalla prova n. 6 del 6 febbraio 2011 del Campionato.

Il CdP avendo ritenuto offensiva per la credibilità della stessa il contenuto di una mail che il medesimo armatore-timoniere della barca appellante aveva inoltrato al Presidente del Circolo organizzatore della manifestazione, qualche giorno dopo l'esito della discussione di una precedente protesta relativa alla medesima 6<sup>a</sup> prova, aveva attivato nei confronti del predetto armatore di ITA 15047 il procedimento di cui all'art. 69 del RRS all'esito del quale era stata adottata la decisione appellata..

In particolare il giudice di primo grado ha accertato che:

- Al termine della prove del XXX Campionato Invernale organizzato in Fiumicino —RM- dal Circolo Velico Fiumicino, svoltesi 6 febbraio del 2011, ITA 15047 protestava ITA 15583 per presunta violazione della regola 28.1 del RRS nel corso

della prova n. 6 disputata in tale giornata.

- All'esito della udienza di discussione della protesta, tenuta il giorno 20 febbraio 2011, il CdP dichiarava preliminarmente la protesta invalida avendo accertato che il protestante non aveva ottemperato alla prescrizione di informare il protestato con le modalità previste dalla regola 61.1(a) ) del RRS e quindi senza che in tale sede venisse svolto alcun ulteriore accertamento in merito della protesta.

- Dopo essersi allontanato dal luogo di discussione della protesta complimentandosi ironicamente a voce alta con la giuria nella sala ove stazionavano gli altri concorrenti, l'armatore di ITA 15047, il giorno dopo la predetta decisione del CdP, inviava una lunga e-mail al Presidente del Circolo organizzatore accusando gli Ufficiali di regata componenti il CdR:

1) di non aver correttamente posizionato il campo di regata in violazione della regola 32.1(d) del RRS e mancato annullamento della regata;

2) di non aver applicato la regola 60.2 (a) e quindi di non aver protestato ITA 15583 in esito alla notizia circa l'infrazione di percorso commessa dalla predetta imbarcazione che al CdR sarebbe stata data sia dallo stesso Armatore di ITA 15047 sia dal Presidente del Circolo destinatario della mail e armatore di altra imbarcazione in regata;

3) che nella specie il CdR (così indicato ma forse confuso con il CdP) aveva DIMENTICATO VOLONTARIAMENTE (testuale nella mail) di applicare la citata regola 60.2 (a) nonostante il rappresentante di ITA 15583 avesse ammesso di non aver passato correttamente la boa;

4) che, inoltre, negli altri regatanti della manifestazione farebbe difetto la sportività in quanto sarebbero "*abituati a non leggere le istruzioni e a barare nel corso delle regate*" (anche questa citazione testuale della mail)

- Per i lamentati errori di posizionamento del campo ITA 15047 non aveva presentato, con le modalità e i tempi prescritti, alcuna richiesta di riparazione, ai sensi della regola 62.1 (a) RRS, né peraltro il CdP aveva avuto alcun precedente rilievo ufficiale della supposta infrazione alla regola 28.1 del RRS di ITA 15583, come invece aveva di molte altre barche che, infatti, per tale infrazione erano state squalificate.

- Ritenendo le affermazioni contenute nella mail dell'armatore di ITA 15047 gravemente offensive sia nei riguardi dei componenti del CdP, del CdR sia degli altri regatanti il CdP attivava nei confronti del predetto una procedura ai sensi della regola 69.1 (a) del RRS, la cui discussione inizialmente fissata per il 6 marzo 2011 è stata poi differita al 12 marzo 2011, all'esito della quale è stata adottata la decisione appellata.

Per completezza di disamina dei fatti accertati in primo grado, pur non essendo

oggetto del presente appello, risulta in atti che in pari data e con lo stesso numero di rubricazione di caso, il 48, il CdP avesse attivato una procedura ai sensi della stessa regola 69 del RRS per la stessa prova n. 6 del 6 febbraio 2011 anche nei confronti dell'armatore di ITA 15583. Procedura che risulta essersi definita con una dichiarazione di ritiro da tale prova della stessa imbarcazione presentata preliminarmente alla discussione del caso dallo stesso armatore.

L'appellante, dopo una lunga e articolata descrizione delle vicende della precedente protesta e decisione del CdP, nei cui confronti peraltro non ha proposto appello, in merito alla decisione contestata formula i seguenti rilievi di ordine procedurale :

- Infrazione della Regola n° 63.2 in quanto il CDP non avrebbe notificato all'appellante, "*il tempo e il luogo dell'udienza...*", non avrebbe messo a sua disposizione "*...la Protesta o domanda di riparazione...*", e non avrebbe "concesso *un tempo ragionevole per prepararsi all'udienza.....*" A sostegno di tale censura l'appellante indica il breve intervallo tra l'orario dell'affissione dell'avviso (ore 16:50 del 6 Marzo 2011) e quello previsto per l'udienza (ore 16:55 del 6 Marzo 2011), nonché la circostanza della mancanza della protesta nei vari comunicati emessi dove venivano riportate le date di udienza, i rinvii e l'ora prevista per le udienze.

- Infrazione alla Regola n° 69.1 per non aver il Comitato delle Proteste comunicato per scritto all'appellante la notifica di procedura ex Regola n° 69, non permettendogli di predisporre adeguatamente una chiarificazione degli eventi che potesse permettergli una difesa dall'accusa di comportamento sconveniente. Il CDP avrebbe inoltre omesso di indicare nei comunicati e negli avvisi di udienza la procedura verso lo stesso appellante l'ora e la data di quando si sarebbe tenuta l'udienza;

L'appellante inoltre formula alcuni rilievi relativi alle circostanze di fatto accertate nel corso della discussione della protesta e in particolare contesta quanto indicato dal CdP circa il non aver avuto notizia ufficiale dell'infrazione di percorso di ITA 15583. Secondo l'appellante tale affermazione del CdP contrasterebbe con quanto avrebbe dichiarato allo stesso appellante il presidente del Circolo e armatore di ITA 13101, Kalima, il 6 Febbraio durante l'attesa della discussione del caso n° 30 e dopo la premiazione. Questi infatti avrebbe confermato di aver comunicato ai Giudici l'infrazione di ITA 15583 ma, poichè non poteva presenziare all'udienza nella serata, aveva chiesto agli stessi di tenere conto della sua testimonianza e l'appellante indica lo stesso quale testimone nell'ambito dello stesso procedimento d'appello.

L'appellante, pur senza formulare ulteriori e specifici profili di impugnazione alla decisione appellata, nella parte finale del suo atto propone una rilettura dei passi salienti della sua mail, oggetto della decisione di primo grado, al fine di sottolineare ulteriormente i profili di ritenuta erroneità della decisione del CdP nel caso 30, peraltro non oggetto di alcuna impugnazione, nonchè della mancata squalifica di ITA 15583 per l'infrazione che a suo dire lo stesso avrebbe pacificamente ammesso alla presenza della giuria.

Il Presidente del CdP ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

Nel caso in esame appare fondato il contestato vizio procedurale della mancata preventiva comunicazione scritta all'incolpato dei fatti addebitati in dipendenza dei quali il CdP aveva ritenuto di aprire nei suoi confronti un procedimento ai sensi della regola 69 del RRS. Com'è noto trattasi di un particolare procedimento a contenuto disciplinare nel quale deve essere pienamente rispettato il diritto al pieno contraddittorio dell'incolpato secondo le modalità, tassative e non derogabili, espressamente indicate nella stessa regola per garantire allo stesso la piena esplicazione del diritto di difesa.

In particolare, quando nelle ipotesi indicate si ritenga di dover aprire una udienza ai sensi della regola 69, questa impone che il CdP, quale primo atto oltre alla indicazione del luogo ed ora dell'udienza *“deve informare prontamente il concorrente per iscritto dell'asserita condotta sconveniente”*.

L'appellante contesta il mancato assolvimento di tale onere e, in effetti, dagli atti rimessi da entrambe le parti del giudizio, non risulta che la predetta preventiva comunicazione scritta delle condotte contestate sia stata data dal CdP all'appellante.

L'unico atto iniziale del procedimento che risulta in atti è, infatti, l'avviso di notifica di procedura ex regola 69 RRS, redatto nel relativo modulo, nel quale viene indicata come asserita condotta una generica *“offesa agli ufficiali di regata”* senza ulteriore specificazione sulle modalità nelle quali tale condotta sarebbe stata posta in essere dall'incolpato. Peraltro lo stesso modello, pur generico rispetto alla condotta contestata, non risulta neanche essere stato consegnato direttamente allo stesso, come la regola 69 prescrive, ma unicamente esposto all'albo come un normale comunicato.

Inoltre nella parte preliminare del verbale d'udienza vi è la conferma della mancata preventiva consegna di copia del predetto modello preliminarmente alla stessa convocazione dell'udienza. Alla relativa voce, infatti, è stata barrata la casella indicante il *No* con la specificazione *“successivamente su richiesta”*

Peraltro non vi è in atti documentazione che attesti se e in che data e ora la consegna del predetto modulo sia stata fatta all'incolpato e in ogni caso, in tale atto, come già detto

l'indicazione dei fatti contestati era sicuramente troppo generica per poter far ritenere assolto l'onere preliminare prescritto dalla regola 69 del RRS.

Dagli atti pervenuti emerge, quindi, che la precisa indicazione delle circostanze di fatto contestate sia state fornite dal CdP solo con la relazione allegata al verbale del procedimento, durante lo svolgimento della udienza, quindi tardivamente rispetto all'obbligo, prescritto dalla regola 69 del RRS, di attivare prontamente e prima dell'udienza il pieno contraddittorio con l'incolpato per consentirgli di esercitare pienamente, nella successiva udienza, il proprio diritto di difesa.

In ultimo, poiché dagli stessi atti del caso emergono condotte che potrebbero avere, in effetti, rilievo in ambito disciplinare, la Giuria d'appello ritiene di dover trasmettere gli atti del caso all'ufficio del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 8, punto 3, del vigente Regolamento di Giustizia della Federvela, per le eventuali valutazioni e adempimenti di competenza.

**Per questi motivi**

La Giuria d'appello in accoglimento dell'appello proposto annulla la decisione appellata e dispone la trasmissione degli atti del caso all'Ufficio della Procura Federale della Federvela.

Così deciso in Genova il 23 giugno 2011

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello  
copia conforme all'originale